

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/353 DELLA COMMISSIONE**del 9 marzo 2018****che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145, dell'8 giugno 2017, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione ⁽²⁾ impone il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi immessi sul mercato e iscritti nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotti esistenti in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e per i quali nessuna domanda conforme all'articolo 10, paragrafi 2 e 7, di detto regolamento è stata presentata entro il termine indicato in tali disposizioni o per i quali è stata presentata una domanda successivamente ritirata. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 abroga anche i regolamenti o sopprime le disposizioni che autorizzano tali additivi.
- (2) Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 contenente l'elenco degli additivi che devono essere ritirati dal mercato per alcune specie animali, è stato incluso per errore l'additivo per mangimi coccidiostatico autorizzato dal regolamento (CE) n. 1463/2004 ⁽³⁾, sebbene fosse stata presentata per tempo una domanda conforme all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale regolamento è stato quindi erroneamente abrogato dall'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145. Nel considerando 3 del regolamento (UE) 2017/1145, il regolamento (CE) n. 833/2005 ⁽⁴⁾ è stato menzionato per errore sia tra gli atti da modificare che tra quelli da abrogare. È opportuno rettificare tale errore per indicare che il regolamento (CE) n. 833/2005 dovrebbe essere soltanto abrogato. Per errore, l'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 non ha abrogato il regolamento (CE) n. 1459/2005 ⁽⁵⁾, sebbene quest'ultimo autorizzi alcuni composti di iodio che devono essere ritirati dal mercato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145. L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 ha erroneamente abrogato il regolamento (CE) n. 1443/2006 ⁽⁶⁾. Dovrebbero essere abrogati solo l'articolo 1 e l'allegato I di tale regolamento, poiché solo queste disposizioni riguardano alcuni enzimi che devono essere ritirati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145. È opportuno rettificare tali errori.
- (3) Per errore, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2003 ⁽⁷⁾, che autorizza alcuni composti di ferro che devono essere ritirati dal mercato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145, non sono state soppresse dall'articolo 8 di tale regolamento, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2003. È opportuno rettificare detto articolo.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione, dell'8 giugno 2017, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi (GUL 166 del 29.6.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1463/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Sacox 120 microGranulate» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (GUL 270 del 18.8.2004, pag. 5).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 833/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, relativo all'autorizzazione permanente di additivi nell'alimentazione degli animali (GUL 138 dell'1.6.2005, pag. 5).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1459/2005 della Commissione, dell'8 settembre 2005, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi (GUL 233 del 9.9.2005, pag. 8).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione decennale di un coccidiostatico (GUL 271 del 30.9.2006, pag. 12).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali (GUL 187 del 26.7.2003, pag. 11).

- (4) Nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2017/1145, che elenca gli additivi per mangimi da ritirare per tutte le specie e categorie di animali, nella tabella relativa alle vitamine è stata inclusa la forma L della vitamina menadione bisolfito di sodio. Ciò dovrebbe essere rettificato, poiché nell'autorizzazione non compare alcun riferimento a tale forma L.
- (5) Le parti A e B dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 dovrebbero essere rettificate per quanto riguarda alcuni coloranti, poiché le specie e le categorie di animali per cui questi coloranti devono essere ritirati dal mercato e le funzioni di tali coloranti non sono state indicate correttamente. Per alcuni additivi, l'obbligo di ritiro dal mercato si applica solo a determinate specie e l'impiego come colorante è limitato a determinate funzioni.
- (6) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145.
- (7) Le disposizioni erranee sono state motivo di confusione per gli operatori del settore dei mangimi per quanto concerne l'effettivo status normativo degli additivi in questione. Questa situazione ha creato incertezza giuridica in merito al quadro normativo applicabile. Detti errori hanno quindi determinato perturbazioni del mercato dovute a dubbi riguardo all'autorizzazione di immissione sul mercato e di impiego di alcuni additivi. Le rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 dovrebbero perciò applicarsi con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore di tale regolamento di esecuzione, al fine di ristabilire la certezza giuridica sullo status normativo degli additivi oggetto di errori, evitare conseguenze pregiudizievoli per gli operatori interessati e riportare stabilità sul mercato.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 è così rettificato:

- 1) il considerando 3 è così rettificato:
 - a) il riferimento al regolamento (CE) n. 1463/2004 è soppresso assieme alla nota corrispondente;
 - b) il riferimento al regolamento (CE) n. 833/2005, assieme alla nota corrispondente, è soppresso dall'elenco dei regolamenti da modificare. La nota corrispondente è inserita nell'elenco dei regolamenti da abrogare, dopo i termini «(CE) n. 833/2005»;
 - c) il riferimento al regolamento (CE) n. 1459/2005 è inserito nell'elenco dei regolamenti da abrogare, tra i termini «(CE) n. 833/2005» e «(CE) n. 492/2006», assieme a una nota contenente il suo titolo completo e il riferimento alla pubblicazione;
 - d) il riferimento al regolamento (CE) n. 1443/2006, assieme alla nota corrispondente, è soppresso dall'elenco dei regolamenti da abrogare ed è inserito, assieme alla nota corrispondente, nell'elenco dei regolamenti da modificare, tra i termini «(CE) n. 1284/2006» e «e (UE) n. 1270/2009»;
- 2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 937/2001, (CE) n. 871/2003, (CE) n. 277/2004, (CE) n. 278/2004, (CE) n. 1332/2004, (CE) n. 1465/2004, (CE) n. 833/2005, (CE) n. 1459/2005, (CE) n. 492/2006, (CE) n. 1743/2006, (CE) n. 757/2007 e (CE) n. 828/2007 sono abrogati.»;

- 3) all'articolo 8, dopo la dicitura «L'allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003 è così modificato:», sono inseriti i seguenti punti e i punti esistenti sono rinumerati di conseguenza:
 - «1) alla voce E 1 relativa al ferro — Fe, i termini “Cloruro ferroso, tetraidrato” e tutto il contenuto relativo solo al cloruro ferroso, tetraidrato, sono soppressi;

- 2) alla voce E 1 relativa al ferro — Fe, i termini “Citrato ferroso, esaidrato” e tutto il contenuto relativo solo al citrato ferroso, esaidrato, sono soppressi;
- 3) alla voce E 1 relativa al ferro — Fe, i termini “Lattato ferroso, triidrato” e tutto il contenuto relativo solo al lattato ferroso, triidrato, sono soppressi;»;
- 4) è inserito il seguente articolo 25 bis:
«Articolo 25 bis
Modifica del regolamento (CE) n. 1443/2006
L'articolo 1 e l'allegato I del regolamento (CE) n. 1443/2006 sono soppressi.»;
- 5) l'allegato I è rettificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 19 luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato I è così rettificato:

1) la parte A è così rettificata:

- a) nella rubrica «Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite», alla voce relativa all'additivo Vitamina K, i termini «L-menadione bisolfito di sodio» sono sostituiti da «menadione bisolfito di sodio»;
- b) nella rubrica «Altri coloranti», la voce della tabella relativa alle sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari è sostituita dalla seguente:

«Numero pertinente	Sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari, ad eccezione di: E 150b, E 150c ed E 150d Colori caramello; E 141 Complesso rame-clorofilla; E 172 Ossido di ferro rosso, nero e giallo; E 171 Biossido di titanio (strutture anatasio e rutilo); E 153 Nerofumo	Tutte le specie»
--------------------	---	------------------

2) la parte B è così rettificata:

- a) nella rubrica «Carotenoidi e xantofille», la voce relativa all'additivo E 161 j Astaxantina è sostituita dalla seguente:

«E 161 j	Astaxantina	Tutte le specie ad eccezione di: — Pesci e crostacei per impieghi appartenenti al gruppo funzionale 2 a) ii) — Pesci ornamentali per impieghi appartenenti al gruppo funzionale 2 a) iii)»
----------	-------------	--

- b) nella rubrica «Altri coloranti», la tabella contenente le voci relative agli additivi E 155, E 104, E 122 and E 160b è sostituita dalla seguente:

«E 155	Bruno HT	Cani e gatti
E 104	Giallo di chinolina	Tutte le specie ad eccezione degli animali non destinati alla produzione di alimenti per impieghi appartenenti al gruppo funzionale 2 a) i)
E 122	Azorubina (carmoisina)	Tutte le specie ad eccezione di cani e gatti per impieghi appartenenti al gruppo funzionale 2 a) i)
Numero pertinente	Sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari, ad eccezione di: E 102 Tartrazina E 160b Bissina E 110 Giallo tramonto FCF E 120 Carminio (lacca carminio WSP 50 %) E 124 Ponceau 4 R	Tutte le specie ad eccezione di cani e gatti Tutte le specie ad eccezione di cani e gatti

	E 127 Eritrosina E 129 Rosso allura E 132 Indigotina E 133 Blu brillante	Tutte le specie ad eccezione di cani, gatti e rettili Tutte le specie ad eccezione di cani e gatti Tutte le specie ad eccezione di cani e gatti Tutte le specie ad eccezione di cani e gatti
E 160b	Bissina come sostanza colorante	Pesci ornamentali
E 102	Tartrazina come sostanza colorante	Tutte le specie ad eccezione di pesci ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori
E 131	Blu patentato V come sostanza colorante	Tutte le specie ad eccezione degli animali non destinati alla produzione di alimenti per impieghi appartenenti al gruppo funzionale 2 a) i)
E 124	Ponceau 4 R come sostanza colorante	Tutte le specie ad eccezione dei pesci ornamentali
E 127	Eritrosina come sostanza colorante	Tutte le specie ad eccezione dei pesci ornamentali
E 132	Indigotina come sostanza colorante	Tutte le specie ad eccezione dei pesci ornamentali
E 141	Complesso rame-clorofilla come sostanza colorante	Tutte le specie ad eccezione di pesci ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori
E 110	Giallo tramonto FCF come sostanza colorante	Tutte le specie ad eccezione di pesci ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori
E 153	Nerofumo come sostanza colorante	Tutte le specie ad eccezione dei pesci ornamentali»